

DIRITTO PENALE

IL NESSO DI CAUSALITÀ

IL NESSO DI CAUSALITÀ

Il nesso di causalità è il legame naturalistico tra la condotta e l'evento materiale, per cui il secondo è conseguenza della prima e la prima è condizione del secondo.



Si tratta di un elemento costitutivo della fattispecie di reato, riconducibile al primo elemento del reato, il fatto tipico.



Solo i reati di evento materiale presentano il nesso di causalità (es. omicidio): i reati di mera condotta (es. il furto), non contemplando l'evento materiale tra i loro elementi costitutivi, sono naturalmente privi anche del nesso causale, perché mancherebbe a monte il secondo termine della relazione causale, l'evento.

LE NORME DI RIFERIMENTO

Art. 40 c.p., «Rapporto di causalità»: «1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Art. 41 c.p., «Concorso di cause»: «1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.


2. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

3. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui».

IL NESSO DI CAUSALITÀ

TEORIA CONDIZIONALISTICA

È causa ogni condizione dell'evento, ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato.



È detta anche teoria dell'equivalenza causale, perché parifica l'efficacia causale di tutte le condizioni dell'evento, senza attribuirvi diverso rango, ai fini della punibilità (es. se A ferisce gravemente B e in ospedale B subisce un intervento chirurgico che ne causa la morte, la morte si considererà egualmente causata dal chirurgo - salvo poi la necessità di provarne la colpa - e dal feritore).



Si accerta con il procedimento di eliminazione mentale (se eliminando mentalmente la condotta A, l'evento B rimane, la prima non è condizione del secondo; se eliminando mentalmente la condotta A, l'evento B viene meno, allora A è condizione e causa di B).

IL NESSO DI CAUSALITÀ


LA SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE

Il ricorso alle leggi scientifiche consente di applicare il procedimento di eliminazione mentale non sulla base del semplice intuito del giudice, ma sulla base di un modello di spiegazione causale generalizzante, fondato su leggi generali che individuano rapporti di successione regolare tra azioni del tipo di quella realizzata ed eventi del tipo di quello verificatosi, per cui potrà dirsi che:

l'azione A è condizione dell'evento B solo se essa «rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (cd. legge generale di copertura), portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto». (Fiandaca-Musco)

IL NESSO DI CAUSALITÀ

LEGGI SCIENTIFICHE



LEGGI UNIVERSALI

Stabiliscono la successione certa e invariabile tra determinate azioni e determinati eventi (100% di probabilità)

LEGGI STATISTICHE

Stabiliscono la successione tra determinate azioni e determinati eventi in una certa percentuale di casi (>0 e <100%)

IL NESSO DI CAUSALITÀ

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 10 LUGLIO 2002, N. 30328, FRANZESE:

«Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta (commisiva od) omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'».

SIGNIFICA CHE ANCHE LE LEGGI STATISTICHE CON COEFFICIENTI PROBABILISTICI MEDIO-BASSI POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER VERIFICARE IL RAPPORTO CAUSALE TRA L'AZIONE E L'EVENTO, SE IN CONCRETO VI È LA VERIFICA DELL'ATTENDIBILITÀ DELL'IMPIEGO DELLA LEGGE STATISTICA PER IL SINGOLO CASO.

LA **PROBABILITÀ LOGICA** - DIVERSA DALLA PROBABILITÀ STATISTICA - INDICA IL GRADO DI FONDATEZZA LOGICA O CREDIBILITÀ RAZIONALE CON CUI SI PUÒ SOSTENERE CHE LA LEGGE STATISTICA TROVI APPLICAZIONE NEL SINGOLO CASO OGGETTO DI GIUDIZIO.

Secondo la sentenza Franzese, *«il plausibile e ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della singola condotta all'interno della rete di causazione, comporta l'assoluzione dell'imputato secondo il canone di garanzia 'in dubio pro reo'».*

SIGNIFICA CHE, PER DIMOSTRARE IL NESSO CAUSALE, LA LEGGE STATISTICA INERENTE AL RAPPORTO AZIONE-EVENTO DEVE TROVARE APPLICAZIONE IN CONCRETO (PROBABILITÀ LOGICA) AL DI FUORI DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO.

IL NESSO DI CAUSALITÀ

IL NESSO CAUSALE NEL REATO OMISSIVO IMPROPRIO

Il nesso di causalità si accerta, oltre che nei reati commissivi (incentrati su un'azione che causa l'evento), anche nei reati omissivi impropri. Non vi è nesso di causalità nei reati omissivi propri.

REATI OMISSIVI PROPRI

Si incentrano sulla violazione di una norma che impone di compiere un'azione (es.: omissione di soccorso (art. 593), che punisce l'omesso soccorso di un soggetto incapace o quello di una persona che si trovi in pericolo)

- vi sono specifiche fattispecie omissive proprie;
- la fattispecie non contempla l'evento materiale (si risponde di omissione di soccorso a prescindere che la persona non soccorsa si procuri una lesione o muoia).

REATI OMISSIVI IMPROPRI

Si incentrano sul mancato impedimento di un evento da parte di un soggetto dotato di specifica posizione di garanzia (es. art. 575 + art. 40, co. 2, c.p.: omicidio mediante omissione)

- la fattispecie nasce dall'incontro di un reato commissivo di evento a forma libera e della clausola generale di cui all'art. 40 cpv. («*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*»);
- non esistono specifiche fattispecie omissive improprie;
- solo chi ha un obbligo giuridico di impedire l'evento può essere responsabile di un reato omissivo improprio;

IL NESSO DI CAUSALITÀ

Anche per accertare il nesso causale nel reato omissivo improprio si applica la **TEORIA CONDIZIONALISTICA** («è causa ogni condizione dell'evento, ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato»).



PECULIARITÀ DEL PROCEDIMENTO DI ELIMINAZIONE MENTALE: si tratta di un procedimento «per aggiunta», perché bisogna supporre come realizzata l'azione doverosa omessa e verificare se l'evento permanga (non vi sarebbe nesso causale) o se anche l'evento venga meno (ci sarebbe il nesso causale).



Anche in questo caso occorre supportare il procedimento di eliminazione («aggiunta») mentale con la **SUSSUNZIONE DEL CASO CONCRETO SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE** generali, la cui credibilità razionale, anche in questo caso, andrà accertata in concreto, sulla base dell'esclusione dell'intervento di fattori causali alternativi (**PROBABILITÀ LOGICA**).